

Testo unico del 26/04/1986 n. 131 -

Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1986

Articolo 1

Oggetto dell'imposta.

Articolo 2

Atti soggetti a registrazione.

Articolo 3

Contratti verbali.

Articolo 4

Operazioni di societa' ed enti esteri.

Articolo 5

Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso

Articolo 6

Caso d'uso.

Articolo 7

Atti non soggetti a registrazione.

Articolo 8

Registrazione volontaria.

Articolo 9

Ufficio competente.

Articolo 10

Soggetti obbligati a richiedere la registrazione.

Articolo 11

Richiesta di registrazione degli atti scritti.

Articolo 12

Richiesta di registrazione dei contratti verbali e delle operazioni di societa' ed enti esteri.

Articolo 13

Termini per la richiesta di registrazione.

Articolo 14

Termine per la richiesta di registrazione degli atti soggetti ad approvazione od omologazione.

Articolo 15

Registrazione d'ufficio.

Articolo 16

Esecuzione della registrazione.

Articolo 17

Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili.

Articolo 18

Effetti della registrazione.

Articolo 19

Denuncia di eventi successivi alla registrazione.

Articolo 20

Interpretazione degli atti.

Articolo 21

Atti che contengono piu' disposizioni.

Articolo 22

Enunciazione di atti non registrati.

Articolo 23

Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse, eredita' e comunioni indivise.

Articolo 24

Presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze.

Articolo 25

Atti a titolo oneroso e gratuito.

Articolo 26

Presunzione di liberalita'. (N.D.R.: "Per l'arco temporale di applicazione delle modifiche introdotte dall'art.69 L.n.342 del 2000 vedi il comma 15 dello stesso art.69").

Articolo 27

Atti sottoposti a condizione sospensiva, approvazione od omologazione.

Articolo 28

Risoluzione del contratto.

Articolo 29

Transazione.

Articolo 30

Ratifica, convalida o conferma.

Articolo 31

Cessione del contratto.

Articolo 32

Dichiarazione di nomina.

Articolo 33

Mandato irrevocabile e atto di surrogazione.

Articolo 34

Divisioni.

Articolo 35

Contratti a prezzo indeterminato.

Articolo 36

Contratti a tempo indeterminato e contratti con patto di proroga tacita o di recesso anticipato.

Articolo 37

Atti dell'autorita' giudiziaria.

Articolo 38

Irrilevanza della nullita' e dell'annullabilita' dell'atto.

Articolo 39

Atti soggetti a registrazione in caso d'uso.

Articolo 40

Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto

Articolo 41

Liquidazione dell'imposta.

Articolo 42

Imposta principale, suppletiva e complementare.

Articolo 43

Base imponibile.

Articolo 44

Espropriazione forzata e trasferimenti coattivi.

Articolo 45

Concessioni e atti con amministrazioni dello Stato.

Articolo 46

Rendite e pensioni.

Articolo 47

Enfiteusi.

Articolo 48

Valore della nuda proprieta' dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione.

Articolo 49

Crediti.

Articolo 50

(Atti ed operazioni concernenti societa', enti consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole.)

Articolo 51

Valore dei beni e dei diritti.

Articolo 52

Rettifica del valore degli immobili e delle aziende.

Articolo 52 bis

Liquidazione dell'imposta derivante dai contratti di locazione.

Articolo 53

Atti sprovvisti di indicazioni necessarie.

Articolo 53 bis

Attribuzioni e poteri degli uffici.

Articolo 54

Riscossione dell'imposta in sede di registrazione.

Articolo 55

Riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione.

Articolo 56

Riscossione in pendenza di giudizio, riscossione coattiva e privilegio.

Articolo 57

Soggetti obbligati al pagamento.

Articolo 58

Surrogazione all'amministrazione.

Articolo 59

Registrazione a debito.

Articolo 60

Modalita' per la registrazione a debito.

Articolo 61

Recupero delle imposte prenotate a debito.

Articolo 62

Nullita' dei patti contrari alla legge.

Articolo 63

Comunicazione di atti e notizie.

Articolo 64

Attestazione degli estremi di registrazione degli atti.

Articolo 65

Divieti relativi agli atti non registrati.

Articolo 66

Divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati.

Articolo 67

Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali.

Articolo 68

Controllo del repertorio.

Articolo 69

Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia.

Articolo 70

Tardivita' del pagamento.

Articolo 71

Insufficiente dichiarazione di valore.

Articolo 72

Occultazione di corrispettivo.

Articolo 73

Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio.

Articolo 74

Altre infrazioni.

Articolo 75

Applicazione e pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse.

Articolo 76

Decadenza dell'azione della finanza.

Articolo 77

Decadenza dell'azione del contribuente.

Articolo 78

Prescrizione del diritto all'imposta.

Articolo 79

Applicazione delle norme modificative, correttive e integrative.

Articolo 80

Altre disposizioni.

Articolo 81

Entrata in vigore.

Allegato

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse dello 0,05 per cento.

Tabella Articolo 1

Atti per i quali non vi e' obbligo di chiedere la registrazione. Atti legislativi e di enti pubblici.

Tabella Articolo 2

Atti per i quali non vi e' obbligo di chiedere la registrazione. Atti giudiziari.

Tabella Articolo 3

Atti per i quali non vi e' obbligo di chiedere la registrazione. Atti producibili in procedimenti non contenziosi.

Tabella Articolo 4

Atti per i quali non vi e' obbligo di chiedere la registrazione. Atti di ultima volonta'.

Tabella Articolo 5

Atti per i quali non vi e' obbligo di chiedere la registrazione. Atti in materia impositiva.

Tabella Articolo 6

Atti per i quali non vi e' obbligo di chiedere la registrazione. Formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati.

Tabella Articolo 7

Atti per i quali non vi e' obbligo di chiedere la registrazione. Materia assicurativa e finanziaria.

Tabella Articolo 8

Atti per i quali non vi e' l'obbligo di chiedere la registrazione. Azioni, obbligazioni e titoli vari.

Tabella Articolo 9

Atti per i quali non vi e' l'obbligo di chiedere la registrazione. Atti societari.

Tabella Articolo 10

Atti per i quali non vi e' obbligo di chiedere la registrazione. Atti giudiziari.

Tabella Articolo 11

Atti per i quali non vi e' obbligo di chiedere la registrazione.

Tabella Articolo 11 bis

Atti di natura traslativa o dichiarativa

Tabella Articolo 11 ter

Verbali di gara o d'incontro - dichiarazioni di nomina

Tabella Articolo 11 quater

Movimenti o partiti politici. (N.D.R.: Il presente articolo, aggiunto come 11-ter dall'art. 5, L. 3 giugno 1999, n. 157, e' da ritenersi 11-quater in quanto l'art. 11-ter era stato gia' aggiunto dall'art. 19, L. 13 maggio 1999, n. 133).

Tariffa Parte 1 Articolo 1

Atti soggetti a registrazione in termine fisso.

Tariffa Parte 1 Articolo 2

Atti soggetti a registrazione a termine fisso. Atti traslativi e di conferimento. (NOTA REDAZIONALE: "Vedi anche il **comma 2 dell'art. 10 della legge 488/99**")

Tariffa Parte 1 Articolo 2 bis

Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte.

Tariffa Parte 1 Articolo 3

Atti soggetti a registrazione a termine fisso. Atti di natura dichiarativa.

Tariffa Parte 1 Articolo 4

Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti societari

Tariffa Parte 1 Articolo 5

Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Locazione e concessione di diritti reali. (N.D.R.: Ai sensi dell'**art.1, comma 346, legge 30 dicembre 2004, n.311**, i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti di godimento, di unita' immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.)

Tariffa Parte 1 Articolo 6

Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti di cessione di crediti.

Tariffa Parte 1 Articolo 7

Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti di natura traslativa di diritti su veicoli.

Tariffa Parte 1 Articolo 8

Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti giudiziari. NdR: Con sentenza n. 202 dell'11 giugno 2003 la Corte Costituzionale le ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, lett b), della Tariffa parte prima, nella parte in cui non esenta dall'imposta ivi prevista i provvedimenti emessi in applicazione dell'**art. 148 del Cod.Civ.** nell'ambito dei rapporti tra genitori e figli. Il disposto della lettera f) del comma 1 non risulta piu' applicabile in seguito alla Corte cost. 10 maggio 1999, n.154. Vedasi la cir. 16 marzo 2000 n. 49/E.

Tariffa Parte 1 Articolo 8 bis

Art. 8-bis.

Tariffa Parte 1 Articolo 9

Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti aventi ad oggetto prestazioni patrimoniali.

Tariffa Parte 1 Articolo 10

Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Contratti preliminari

Tariffa Parte 1 Articolo 11

Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti pubblici e scritture private.

Tariffa Parte 1 Articolo 11 bis

Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le ONLUS

Tariffa Parte 1 Articolo 11 ter

Istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private.

Tariffa Parte 2 Articolo 1

Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Atti formati mediante corrispondenza e soggetti ad IVA.

Tariffa Parte 2 Articolo 2

Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Scritture private non autenticate e lodi arbitrali.

Tariffa Parte 2 Articolo 2 bis

Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Locazioni o affitti di immobili.

Tariffa Parte 2 Articolo 3

Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Scritture ad oggetto comodato.

Tariffa Parte 2 Articolo 4

Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Conti e rendiconti in genere.

Tariffa Parte 2 Articolo 5

Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Quietanze.

Tariffa Parte 2 Articolo 6

Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Procure e simili

Tariffa Parte 2 Articolo 7

Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Espropriazioni

Tariffa Parte 2 Articolo 8

Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Mandati ed ordini di pagamento.

Tariffa Parte 2 Articolo 9

Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Libretti di conto corrente e di risparmio.

Tariffa Parte 2 Articolo 10

Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Contratti di lavoro

Tariffa Parte 2 Articolo 11

Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Atti formati all'estero.

Articolo 1 - Oggetto dell'imposta.

In vigore dal 01/07/1986

L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata al presente testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 - Atti soggetti a registrazione.

Nota:

Ripristino

In vigore dal 29/11/2006

1. Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti:
 - a) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato;
 - b) i contratti verbali indicati nel comma 1 dell'art. 3;
 - c) le operazioni delle società ed enti esteri indicate nell'art. 4;
 - d) gli atti formati all'estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 - Contratti verbali.

In vigore dal 01/07/1986

1. Sono soggetti a registrazione i contratti verbali:
 - a) di locazione o affitto beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite;
 - b) di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.
2. Per gli altri contratti verbali si applicano le disposizioni dell'art. 22.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 - Operazioni di società ed enti esteri.

In vigore dal 01/07/1986

1. Sono soggetti a registrazione:

- a) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede dell'amministrazione di societa' di ogni tipo e oggetto costituite all'estero ovvero della sede dell'amministrazione di enti diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalita' giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, parimenti costituiti all'estero;
- b) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) avente la sede dell'amministrazione in uno Stato non facente parte della Comunita' economica europea;
- c) il trasferimento nel territorio dello Stato, da uno Stato non facente parte della Comunita' economica europea, della sede dell'amministrazione o della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) qualora la sede legale o rispettivamente quella dell'amministrazione non si trovi in uno Stato della Comunita' economica europea;
- d) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Comunita' economica europea, della sede dell'amministrazione di uno dei soggetti di cui alla lettera a), sempreche' non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista dalla direttiva della Comunita' economica europea 17 luglio 1969, n. 335;
- e) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Comunita' economica europea, della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a), avente la sede dell'amministrazione in uno Stato non facente parte della Comunita' economica europea, sempreche' non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d);
- f) la istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato di sedi secondarie di uno dei soggetti di cui alla lettera a), non avente la sede dell'amministrazione ne' quella legale in uno Stato della Comunita' economica europea, sempreche', in caso di trasferimento, non sia stata assolta, in un altro Stato della Comunita' economica europea, l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d);
- g) la messa a disposizione di capitali di investimento o di esercizio a favore delle sedi secondarie stabilite nel territorio dello Stato dai soggetti di cui alla lettera a) non aventi la sede dell'amministrazione ne' quella legale in uno Stato della Comunita' economica europea;
- h) l'istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato dell'oggetto principale dell'impresa da parte di uno dei soggetti di cui alla lettera a) che non abbia la sede legale o la sede dell'amministrazione in uno Stato facente parte della Comunita' economica europea ovvero che in tale Stato non sia soggetto all'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d).

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 - Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso

In vigore dal 01/01/2018

Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1

1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda.

2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma degli [articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e quelle di cui al [comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del](#)

Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai sensi dei numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies) del primo comma dell'**articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972** e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 - Caso d'uso.

In vigore dal 01/07/1986

1. Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 - Atti non soggetti a registrazione.

In vigore dal 01/01/1999

Modificato da: Decreto legislativo del 15/12/1997 n. 446 Articolo 57

1. Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta è dovuta in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati negli articoli 4, 5, 11 e 11-bis della stessa tabella anche se autenticati o redatti in forma pubblica.

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 - Registrazione volontaria.

In vigore dal 01/07/1986

1. Chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 9 - Ufficio competente.

Nota:

Ripristino

In vigore dal 29/11/2006

1. Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali e' l'ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma della lettera b) o della lettera c) dell'art. 10.

2. La registrazione di tutti gli altri atti puo' essere eseguita da qualsiasi ufficio del registro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 10 - Soggetti obbligati a richiedere la registrazione.

In vigore dal 01/01/2007

Modificato da: Legge del 27/12/2006 n. 296 Articolo 1

1. Sono obbligati a richiedere la registrazione:

a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonche' i rappresentanti delle societa' o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della societa' o ente, per le operazioni di cui all'art. 4;

b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;

c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni;

d) gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare d'ufficio a norma dell'art. 15;

d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all'[articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39](#), per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attivita' per la conclusione degli affari.

[Torna al sommario](#)

Articolo 11 - Richiesta di registrazione degli atti scritti.

In vigore dal 06/07/2011

Modificato da: Decreto-legge del 06/07/2011 n. 98 Articolo 23

1. La richiesta di registrazione degli atti scritti deve essere redatta in duplice esemplare su appositi stampati forniti dall'ufficio, conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze.

2. Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate i notai e gli altri soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 10 devono presentare, oltre l'atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari indicati alla lettera c) dello stesso articolo devono presentare l'originale dell'atto. Per la registrazione degli atti che importano trasferimento, divisione o attribuzione di beni immobili o diritti reali di godimento su beni immobili o costituzione dei diritti stessi deve essere presentata anche una copia in carta libera.

3. Chi richiede la registrazione di un atto diverso da quelli previsti dal comma 2 deve presentarne all'ufficio del registro due originali ovvero un originale e una fotocopia. Se dell'atto siano stati formati piu' originali, il richiedente puo' presentarne anche piu' di due e richiedere che su tutti venga apposta la annotazione di cui al comma 4 dell'art. 16.
4. I soggetti indicati alla lettera d) dell'art. 10, devono presentare gli atti rinvenuti ai sensi della lettera a) dell'art. 15 e quelli di cui siano venuti legittimamente in possesso ai sensi della lettera b) dello stesso articolo.
5. Agli atti scritti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento. In mancanza di periti traduttori iscritti presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio del registro competente la traduzione e' effettuata da persona all'uopo incaricata dal presidente del tribunale.
6. La disposizione del comma 5 non si applica agli atti che, con l'osservanza delle norme sulla competenza, vengono presentati agli uffici compresi nei territori dello Stato nei quali e' ammesso, per legge, l'uso della lingua straniera adoperata nella redazione dell'atto.
7. La richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati ma non importa applicazione dell'imposta se si tratta di documenti che costituiscono parte integrante dell'atto, di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili ovvero di atti non soggetti a registrazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 12 - Richiesta di registrazione dei contratti verbali e delle operazioni di societa' ed enti esteri.

In vigore dal 01/07/1986

1. La registrazione dei contratti verbali che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, tranne che per le cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione di cui all'art. 17, presentando all'ufficio una denuncia in doppio originale redatta su modelli forniti dall'ufficio stesso. La denuncia deve essere sottoscritta da almeno una delle parti contraenti e deve indicare le generalita' e il domicilio di queste, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.
2. Per le operazioni di cui all'art. 4, quando non risultino da atto scritto, la denuncia deve essere firmata dal rappresentante della societa' o ente estero ovvero da uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della societa' o ente.
3. Ai fini del presente testo unico la denuncia assume qualita' di atto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 13 - Termini per la richiesta di registrazione.

In vigore dal 03/12/2016

Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 7 quater

1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis, entro venti giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero.
- 1-bis. Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato emanato.
2. Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che non sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell'atto; per le scritture private autenticate il termine decorre

dalla data dell'ultima autenticazione e per i contratti verbali dall'inizio della loro esecuzione, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis.

3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento e' stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi.

4. Nei casi di cui al comma 2 dell'art. 12 la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di cui all'art. 4.

[Torna al sommario](#)

Articolo 14 - Termine per la richiesta di registrazione degli atti soggetti ad approvazione od omologazione.

In vigore dal 01/07/1986

1. Per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione da parte della pubblica amministrazione o dell'autorità giudiziaria ordinaria e per quelli che non possono avere esecuzione senza che sia trascorso un intervallo di tempo fissato dalla legge, il termine di cui all'art. 13 decorre rispettivamente dal giorno in cui i soggetti tenuti a richiedere la registrazione hanno avuto notizia, a norma del comma 2, del provvedimento di approvazione o di omologazione ovvero dal giorno in cui l'atto e' divenuto altrimenti eseguibile.
2. Agli effetti del presente articolo i funzionari e i cancellieri preposti all'ufficio che ha provveduto all'approvazione od omologazione dell'atto devono, entro cinque giorni dall'emanazione del provvedimento, darne notizia alle parti ovvero ai notai o funzionari che hanno rogato l'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. All'atto da registrare devono essere uniti in originale o copia autenticata, a cura del richiedente, il provvedimento di approvazione o di omologazione e la lettera di cui al comma 2.

[Torna al sommario](#)

Articolo 15 - Registrazione d'ufficio.

In vigore dal 01/07/1986

1. In mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 10 la registrazione e' eseguita d'ufficio, previa riscossione dell'imposta dovuta:
 - a) per gli atti pubblici e per le scritture private conservati presso il pubblico ufficiale che li ha redatti o le ha autenticate nonche' per gli atti degli organi giurisdizionali conservati presso le cancellerie giudiziarie; qualora non si rinvenivano gli atti iscritti nei relativi repertori, la registrazione e' eseguita sulla base degli elementi dagli stessi desumibili.
 - b) per le scritture private non autenticate soggette a registrazione in termine fisso quando siano depositate presso pubblici uffici o quando

l'amministrazione finanziaria ne sia venuta legittimamente in possesso in base ad una legge che autorizzi il sequestro o ne abbia avuta visione nel corso di accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini di altri tributi.

c) per i contratti verbali di cui alla lettera a) dell'art. 3 e per le operazioni di cui all'art. 4 quando, in difetto di prova diretta, risultino da presunzioni gravi, precise e concordanti.

d) per i contratti verbali di cui alla lettera b) dell'art. 3 quando, in difetto di prova diretta, la loro esistenza risulti, continuando nello stesso locale o in parte di esso la stessa attivita' commerciale, da cambiamenti nella ditta, nell'insegna o nella titolarita' dell'esercizio ovvero da altre presunzioni gravi, precise e concordanti.

e) per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso rispetto ai quali e' intervenuta la decadenza di cui all'art. 76, comma 1, e per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 6, quando siano depositati a norma di tale ultimo articolo.

2. Nelle ipotesi previste dalla lettera c) e dalla lettera d) del comma 1 e' ammessa la prova contraria, ad esclusione di quella testimoniale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 16 - Esecuzione della registrazione.

In vigore dal 01/07/1986

1. Salvo quanto disposto nell'art. 17, la registrazione e' eseguita, previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio, con la data del giorno in cui e' stata richiesta.

2. L'ufficio puo' differire la liquidazione dell'imposta per non piu' di tre giorni: il differimento non e' consentito se ritarda o impedisce l'adozione di un provvedimento ovvero il deposito dell'atto entro un termine di decadenza.

3. La registrazione consiste nella annotazione in apposito registro dell'atto o della denuncia e, in mancanza, della richiesta di registrazione con la indicazione del numero progressivo annuale, della data della registrazione, del nome del richiedente, della natura dell'atto, delle parti e delle somme riscosse. Per gli uffici dotati di sistemi elettrocontabili le modalita' relative all'esecuzione della registrazione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

4. L'ufficio in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto o della denuncia, annota la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma riscossa ovvero dichiara che la registrazione e' stata eseguita a debito; l'annotazione dell'avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati.

5. Quando la registrazione e stata eseguita con il pagamento dell'imposta in misura fissa a norma dell'art. 27 deve esserne fatta espressa menzione.

6. Eseguita la registrazione, l'ufficio restituisce al richiedente l'originale dell'atto pubblico o un originale della scrittura privata o della denuncia. Per le scritture private presentate in un unico originale, l'ufficio restituisce la fotocopia da esso certificata conforme. Se la registrazione e' avvenuta in base alla sola richiesta di registrazione, l'ufficio restituisce fotocopia della richiesta con le annotazioni di cui al comma 4.

7. Le richieste di registrazione sono conservate, previa apposizione del numero e della data di registrazione, in appositi volumi rilegati.

[Torna al sommario](#)

Articolo 17 - Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 158 Articolo 17

1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonche' per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, e' liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'**articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237**. Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all'ufficio presso cui e' stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso.

1-bis. Chi non esegue, in tutto o in parte, il versamento relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di cui al comma 1 e' sanzionato ai sensi dell'**articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471**.

2. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'**art. 17, comma 1, lett. c) decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 158**).

3. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta puo' essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualita' successive a quella in corso. L'imposta relativa alle annualita' successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalita' di cui al comma 1.

3-bis. Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'obbligo della registrazione puo' essere assolto presentando all'ufficio del registro, entro il mese di febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere le generalita' e il domicilio nonche' il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 18 - Effetti della registrazione.

In vigore dal 01/07/1986

1. La registrazione, eseguita ai sensi dell'art. 16, attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma dell'**art. 2704 del codice civile**.

2. L'ufficio del registro conserva gli originali e le copie trattenute ai sensi dell'art. 16 ed i modelli di cui all'art. 17 e, trascorsi dieci anni, li trasmette all'archivio notarile, ad eccezione delle denunce di contratti verbali e dei modelli che vengono distrutti.

3. Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione e' stata eseguita, l'ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all'estero dei quali e' ancora in possesso nonche' delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone puo' avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente. Nei casi previsti dall'art 17 in luogo del rilascio della copia e' attestato il contenuto del modello di versamento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 19 - Denuncia di eventi successivi alla registrazione.

Nota:

Vedi anche il comma 2 dell'art. 10 della legge 488/99.

In vigore dal 01/01/2000

Modificato da: Legge del 23/12/1999 n. 488 Articolo 10

1. L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse e' stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono.
2. Il termine di cui al comma 1 e' elevato a sessanta giorni se l'evento dedotto in condizione e' connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona.
3. (Abrogato)

[Torna al sommario](#)

Articolo 20 - Interpretazione degli atti.

In vigore dal 01/01/2018

Modificato da: Legge del 27/12/2017 n. 205 Articolo 1

1. L'imposta e' applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.(1)

(1) Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'[articolo 1, comma 87, lettera a\), della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#) come disposto dal [comma 1084 art. 1 L. 145 30/12/2018](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 21 - Atti che contengono piu' disposizioni.

Nota:

Il comma 3 ha effetto dal 1.1.73 (ved. art. 80, comma 1).

In vigore dal 01/07/1986

1. Se un atto contiene piu' disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse e' soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.
2. Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che da' luogo alla imposizione piu' onerosa.
3. Non sono soggetti ad imposta gli accolti di debiti ed oneri collegati e

contestuali ad altre disposizioni nonche' le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono.

[Torna al sommario](#)

Articolo 22 - Enunciazione di atti non registrati.

In vigore dal 01/07/1986

Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso e' dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69.

2. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non da' luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono gia' cessati o cessano in virtu' dell'atto che contiene l'enunciazione.

3. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso e' contenuta in uno degli atti dell'autorita' giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita.

[Torna al sommario](#)

Articolo 23 - Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse, eredita' e comunioni indivise.

In vigore dal 01/07/1986

1. Se una disposizione ha per oggetto piu' beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota piu' elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti.

2. La disposizione del comma 1 non si applica per i crediti, ne' per i beni mobili e le rendite facenti parte di una eredita' indivisa o di una comunione, i quali sono soggetti, in occasione delle cessioni dell'eredita' o di quote di comunione, alle aliquote stabilite per ciascuno di essi.

3. Le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate.

4. Nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, le passivita' si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore.

[Torna al sommario](#)

Articolo 24 - Presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze.

In vigore dal 01/07/1986

1. Nei trasferimenti immobiliari le accessioni, i frutti pendenti e le pertinenze si presumono trasferiti all'acquirente dell'immobile, a meno che siano esclusi espressamente dalla vendita o si provi, con atto che abbia acquistato data certa mediante la registrazione, che appartengono ad un terzo o sono stati ceduti all'acquirente da un terzo.
2. Quando, entro tre anni, le pertinenze vengano comunque a risultare di proprietà dell'acquirente dell'immobile al cui servizio erano destinate, si applica l'imposta con l'aliquota relativa al trasferimento dell'immobile, diminuita dell'ammontare della imposta eventualmente pagata per il trasferimento delle pertinenze stesse separatamente intervenuto fra le stesse parti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 - Atti a titolo oneroso e gratuito.

In vigore dal 01/07/1986

1. Un atto in parte oneroso e in parte gratuito è soggetto all'imposta di registro per la parte a titolo oneroso, salva l'applicazione dell'imposta sulle donazioni per la parte a titolo gratuito.

[Torna al sommario](#)

Articolo 26 - Presunzione di liberalità'. (N.D.R.: "Per l'arco temporale di applicazione delle modifiche introdotte dall'art.69 L.n.342 del 2000 vedi il comma 15 dello stesso art.69").

In vigore dal 10/12/2000

Modificato da: Legge del 21/11/2000 n. 342 Articolo 69

1. I trasferimenti immobiliari, escluse le permuthe aventi per oggetto immobili ma fino a concorrenza del minore dei valori permutati, ed i trasferimenti di partecipazioni sociali, quando il valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano superiori all'importo di 350 milioni di lire, posti in essere tra coniugi ovvero tra parenti in linea retta o che tali siano considerati ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni si presumono donazioni se l'ammontare complessivo dell'imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta per il trasferimento, anche se richiesta successivamente alla registrazione, risulta inferiore a quello delle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito, al netto delle detrazioni spettanti.
2. Le parti contraenti devono dichiarare contestualmente se fra loro sussista o meno un rapporto di coniugio o di parentela in linea retta o che sia considerato tale ai sensi del comma 1. In mancanza di tale dichiarazione il trasferimento si considera a titolo gratuito ove al momento della registrazione non risulti comprovata l'inesistenza del rapporto; tuttavia l'inesistenza del rapporto di coniugio o di parentela in linea retta può essere provata entro un anno dalla stipulazione dell'atto e in tale caso spetta il rimborso della maggiore imposta pagata.
3. La presunzione non opera per i conguagli pattuiti in sede di divisione e nelle vendite ai pubblici incanti.
4. La presunzione di liberalità', se ricorre la condizione di cui al comma 1, vale anche per i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi da parte del coniuge o di un parente in linea retta dal precedente proprietario

o titolare di diritto reale di godimento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 27 - Atti sottoposti a condizione sospensiva, approvazione od omologazione.

Nota:

Vedi anche il comma 2 dell'art. 10 della legge 488/99

In vigore dal 01/01/2000

Modificato da: Legge del 23/12/1999 n. 488 Articolo 10

1. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa.
2. Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione.
3. Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore.
4. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volontà del venditore o dell'obbligato sono soggetti all'imposta in misura fissa.
5. Gli atti indicati nell'art. 14, quando intervenga l'approvazione o la omologazione o quando l'atto divenga eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato dalla legge, sono soggetti all'imposta nella misura indicata nella tariffa. Tali atti, se presentati all'ufficio prima della scadenza del termine stabilito dall'art. 14, sono soggetti alla sola imposta in misura fissa salvo, quando intervenga l'approvazione od omologazione o l'atto divenga eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato dalla legge, l'applicazione dell'imposta principale determinata secondo le disposizioni vigenti in tale momento e previa deduzione dell'imposta in misura fissa pagata in sede di registrazione dell'atto.
6. (Abrogato)

[Torna al sommario](#)

Articolo 28 - Risoluzione del contratto.

In vigore dal 01/07/1986

1. La risoluzione del contratto è soggetta all'imposta in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto. Se è previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l'imposta proporzionale prevista dall'art. 6 o quella prevista dall'art. 9 della parte prima della tariffa.
2. In ogni altro caso l'imposta è dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione, considerando comunque, ai fini della determinazione dell'imposta proporzionale, l'eventuale corrispettivo della risoluzione come maggiorazione delle prestazioni stesse.

[Torna al sommario](#)

Articolo 29 - Transazione.

In vigore dal 01/07/1986

1. Per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l'imposta è dovuta in misura fissa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 30 - Ratifica, convalida o conferma.

In vigore dal 01/07/1986

1. La ratifica, la convalida e la conferma sono soggette all'imposta nella misura fissa, salvo il disposto dell'art. 22.
2. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma è pattuito un corrispettivo a carico dell'acquirente, l'imposta si applica con l'aliquota propria dell'atto ratificato, convalidato o confermato. Se il corrispettivo non è pagato contestualmente è dovuta, se maggiore, l'imposta stabilita per la relativa obbligazione.
3. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma è pattuito un corrispettivo a carico dell'alienante è dovuta l'imposta per l'assunzione della obbligazione o quella di quietanza a seconda che dall'atto la somma risulti promessa o pagata.
4. Il criterio per la determinazione dell'imposta stabilito nel comma 3 si applica anche quando è pattuito, a carico di una delle parti, un corrispettivo per la ratifica, convalida o conferma di atti non traslativi della proprietà.

[Torna al sommario](#)

Articolo 31 - Cessione del contratto.

In vigore dal 01/01/1998

Modificato da: Legge del 27/12/1997 n. 449 Articolo 21

1. La cessione del contratto è soggetta all'imposta con l'aliquota propria del contratto ceduto, con esclusione della cessione prevista dall'articolo 5 della parte I della tariffa.
2. Per la cessione verso corrispettivo di un contratto a titolo gratuito l'imposta si applica con l'aliquota stabilita per il corrispondente contratto a titolo oneroso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 32 - Dichiarazione di nomina.

In vigore dal 01/07/1986

1. La dichiarazione di nomina della persona, per la quale un atto e' stato in tutto o in parte stipulato, e' soggetta all'imposta in misura fissa a condizione che la relativa facolta' derivi dalla legge ovvero derivi da espressa riserva contenuta nell'atto cui la dichiarazione si riferisce e sia esercitata, entro tre giorni dalla data dell'atto, mediante atto pubblico ovvero mediante scrittura privata autenticata o presentata per la registrazione entro il termine stesso. Se la dichiarazione di nomina viene fatta nello stesso atto o contratto che contiene la riserva non e' dovuta alcuna imposta. In ogni altro caso, nonche' quando la dichiarazione di nomina non e' conforme alla riserva o e' fatta a favore di altro partecipante alla gara, e' dovuta l'imposta stabilita per l'atto cui si riferisce la dichiarazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 33 - Mandato irrevocabile e atto di surrogazione.

In vigore dal 01/07/1986

1. Il mandato irrevocabile con dispensa dall'obbligo di rendiconto e' soggetto all'imposta stabilita per l'atto per il quale e' stato conferito.
2. L'atto da cui risulta la surrogazione nei diritti del creditore, a norma degli articoli 1201 e 1203 del codice civile, e' soggetto all'imposta stabilita per la cessione del diritto spettante al creditore surrogato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 34 - Divisioni.

In vigore dal 01/07/1986

1. La divisione, con la quale ad un convivente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, e' considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. La massa comune e' costituita nelle comunioni ereditarie dal valore, riferito alla data della divisione, dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione, e nelle altre comunioni, dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti.
2. I conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto, ancorche' attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l'eccedenza.
3. Quando risulta che il valore dei beni assegnati ad uno dei conviventi

determinato a norma dell'art. 52 e' superiore a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio.

4. Agli effetti del presente articolo le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in piu' titoli, sono considerate come una sola comunione se l'ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte.

[Torna al sommario](#)

Articolo 35 - Contratti a prezzo indeterminato.

In vigore dal 01/01/1998

Modificato da: Legge del 27/12/1997 n. 449 Articolo 21

1. Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l'imposta e' applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell'art. 19.
2. Gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone a norma della [legge 27 luglio 1978, n. 392](#), non hanno effetto ai fini della determinazione definitiva del corrispettivo dell'annualita' del contratto nel corso della quale si verificano. Qualora l'imposta sia stata corrisposta per l'intera durata del contratto di locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile in caso di proroga del contratto.
3. Se nel contratto e' prevista la possibilita' che il corrispettivo vari tra un minimo e un massimo, il valore da dichiarare a norma del comma 1 non puo' essere inferiore al minimo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 36 - Contratti a tempo indeterminato e contratti con patto di proroga tacita o di recesso anticipato.

In vigore dal 01/07/1986

1. Per i contratti a tempo indeterminato l'imposta e' applicata in base alla durata dichiarata dalla parte che ne richiede la registrazione. Se alla data indicata il rapporto non sia cessato deve essere presentata all'ufficio, a norma dell'art. 19, una nuova denuncia sulla base della quale l'imposta viene applicata in relazione alla maggiore durata del contratto.
2. Se la durata dell'atto dipende dalla vita di una persona si applicano le disposizioni dell'art. 46.
3. Per i contratti con patto di proroga tacita l'imposta e' applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l'obbligo delle parti di denunciare a norma dell'art. 19 l'ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto e' divenuto vincolante per il nuovo periodo.
4. Per i contratti, che attribuiscono ad una parte il diritto di recedere prima della scadenza ma dopo un determinato periodo di tempo, l'imposta e' applicata in relazione a tale periodo, salvo integrazione per l'ulteriore durata.

[Torna al sommario](#)

Articolo 37 - Atti dell'autorita' giudiziaria.

In vigore dal 01/07/1986

1. Gli atti dell'autorita' giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui e' parte l'amministrazione dello Stato.
2. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'art. 77 all'ufficio che ha riscosso l'imposta.

[Torna al sommario](#)

Articolo 38 - Irrilevanza della nullita' e dell'annullabilita' dell'atto.

In vigore dal 01/07/1986

1. La nullita' o l'annullabilita' dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta.
2. L'imposta assolta a norma del comma 1 deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.

[Torna al sommario](#)

Articolo 39 - Atti soggetti a registrazione in caso d'uso.

In vigore dal 01/07/1986

1. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso l'imposta e' applicata in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 40 - Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto

In vigore dal 01/01/2018

Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1

1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonche' alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni.

1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ancorche' siano imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA.

2. Per le operazioni indicate nell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 41 - Liquidazione dell'imposta.

Nota:
Ripristino

In vigore dal 29/11/2006

1. L'imposta, quando non e' dovuta in misura fissa, e' liquidata dall'ufficio mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del titolo quarto, con arrotondamento a lire mille, per difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquecento e per eccesso se superiore, ovvero all'unita', nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.

2. L'ammontare dell'imposta principale non puo' essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nell'articolo 11 della tariffa, parte prima, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 7 della tariffa stessa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 42 - Imposta principale, suppletiva e complementare.

In vigore dal 22/02/2000

Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 463 Articolo 3 quater

1. E' principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; e' suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; e' complementare l'imposta applicata in ogni altro caso.

2. L'imposta applicabile, ai sensi degli articoli precedenti, sugli atti non presentati per la registrazione o in aggiunta a quella assolta all'atto della registrazione e' riscossa dall'ufficio nei modi e nei termini indicati nel titolo quinto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 43 - Base imponibile.

Nota:

Ripristino Vedi anche il comma 2 dell'art. 10 della legge 488/99

In vigore dal 29/11/2006

1. La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, e' costituita:

- a) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali dal valore del bene o del diritto alla data dell'atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione, alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi;
- b) per le permuthe, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 40, dal valore del bene che da' luogo all'applicazione della maggiore imposta;
- c) per i contratti che importano l'assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell'assunzione di altra obbligazione di fare, dal valore del bene ceduto o della prestazione che da' luogo all'applicazione della maggiore imposta, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 40;
- d) per le cessioni di contratto, dal corrispettivo pattuito per la cessione e dal valore delle prestazioni ancora da eseguire;
- e) per gli atti portanti assunzione di una obbligazione che non costituisce corrispettivo di altra prestazione o portanti estinzione di una precedente obbligazione, dall'ammontare dell'obbligazione assunta o estinta e, se questa ha per oggetto un bene diverso dal denaro, dal valore del bene alla data dell'atto;
- f) per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, dalla somma garantita; se la garanzia e' prestata in denaro o in titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita;
- g) (lettera abrogata);
- h) per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto;
- i) per i contratti relativi ad operazioni soggette e ad operazioni non soggette all'imposta sul valore aggiunto, dal valore delle cessioni e delle prestazioni non soggette a tale imposta.

2. I debiti o gli altri oneri accollati e le obbligazioni estinte per effetto dell'atto concorrono a formare la base imponibile.

3. I prezzi o i corrispettivi in valuta estera o in valuta oro sono ragguagliati al cambio del giorno della stipulazione dell'atto, sempreche' le parti non abbiano stabilito nei loro rapporti altra data di ragguaglio.

4. Le disposizioni del comma 1 valgono anche per gli atti dell'autorita' giudiziaria, di cui all'art. 37, relativi agli atti indicati nel comma stesso e produttivi degli stessi effetti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 44 - Espropriazione forzata e trasferimenti coattivi.

In vigore dal 01/07/1986

1. Per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione

forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile e' costituita dal prezzo di aggiudicazione, diminuito, nell'ipotesi prevista dall'art. 587 del codice di procedura civile, della parte gia' assoggettata all'imposta.

2. Per l'espropriazione per pubblica utilita' e per ogni altro atto della pubblica autorita' traslativo o costitutivo della proprieta' di beni mobili o immobili o di aziende e di diritti reali sugli stessi la base imponibile e' costituita dall'ammontare definitivo dell'indennizzo. In caso di trasferimento volontario all'espropriante nell'ambito della procedura espropriativa la base imponibile e' costituita dal prezzo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 45 - Concessioni e atti con amministrazioni dello Stato.

In vigore dal 01/07/1986

1. Per gli atti concernenti le concessioni di cui all'art. 5 della parte prima della tariffa, nonche' per gli atti portanti trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari da o ad amministrazioni dello Stato, compresi gli organi dotati di personalita' giuridica, con valore determinato dall'ufficio tecnico erariale in base a disposizioni di legge, la base imponibile e' costituita rispettivamente dall'ammontare del canone ovvero da quello del corrispettivo pattuito.

[Torna al sommario](#)

Articolo 46 - Rendite e pensioni.

In vigore dal 01/01/2019

Modificato da: Decreto del 18/12/2018 Articolo 1

1. Per la costituzione di rendite la base imponibile e' costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita; per la costituzione di pensioni la base imponibile e' costituita dal valore della pensione.

2. Il valore della rendita o pensione e' costituito:

a) dal ventuplo dell'annualita' se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato; (1)

b) dal valore attuale dell'annualita', calcolato al saggio legale di interesse, ma in nessun caso superiore al ventuplo dell'annualita', se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; (1)

c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualita' per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico, applicabile in relazione all'eta' della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia.

3. Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di piu' persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, e' determinato a norma della lettera c) del comma 2 tenendo conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o pensione e' costituita congiuntamente a favore di piu' persone con diritto di accrescimento tra loro, il valore e' determinato tenendo conto dell'eta' del piu' giovane dei beneficiari.

4. La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, e' valutata nei modi previsti dalla lettera b) del comma 2, ma il suo valore non puo' superare quello determinato nei modi previsti dalla successiva lettera c) con riferimento alla durata massima della rendita o pensione.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona e' diversa dal beneficiario.

(1) Il multiplo indicato nella presenti lettere a) e b) e' stato fissato:

- in quaranta volte l'annualita', a decorrere dal 1 gennaio 1999, dall'[art. 1 D.M. 11 gennaio 1999](#);
- in 28,57 volte l'annualita', a decorrere dal 1 gennaio 2001, dall'[art. 1 D.M. 28 dicembre 2000](#);
- in 33,33 volte l'annualita', a decorrere dal 1 gennaio 2002, dall'[art. 1 D.M. 24 dicembre 2001](#);
- in quaranta volte l'annualita', a decorrere dal 1 gennaio 2004, dall'[art. 1 D.M. 18 dicembre 2003](#);
- in 33,33 volte l'annualita', a decorrere dal 1 gennaio 2008, dall'[art. 1 D.M. 7 gennaio 2008](#);
- in 100 volte l'annualita', a decorrere dal 1 gennaio 2010, dall'[art. 1, D.M. 23 dicembre 2009](#);
- in 66,66 volte l'annualita', a decorrere dal 1 gennaio 2011, dall'[art. 1, D.M. 23 dicembre 2010](#);
- in 40 volte l'annualita', a decorrere dal 1 gennaio 2012, dall'[art. 1, D.M. 22 dicembre 2011](#);
- in 100 volte l'annualita', a decorrere dal 1 gennaio 2014, dall'[art. 1, D.M. 23 dicembre 2013](#);
- in 200 volte l'annualità per gli atti pubblici formati a decorrere dalla data del 1° gennaio 2015 dall'[art. 1 D.M. 22 dicembre 2014](#);
- in 1000 volte l'annualità per gli atti pubblici formati a decorrere dalla data del 1° gennaio 2017 dall'[art. 1 D.M. 23 dicembre 2016](#).
- il valore del multiplo indicato nelle lettere a) e b) relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' stato fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in 500 volte l'annualita' dall'[art. 1 decreto 21 dicembre 2015](#);
- il valore del multiplo indicato nelle lettere a) e b) relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' stato fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in 1000 volte l'annualita' dall'[art. 1 decreto 23 dicembre 2016](#);
- in 333,33 volte l'annualita' come disposto dall'[art. 1 del Decreto ECF del 20/12/2017](#);
- in 125,00 volte l'annualita' come disposto dall'[art. 1 del Decreto del 18/12/2018 emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze](#) e pubblicato in G.U. n. 300 del 28 dicembre 2018;
- Ai sensi del comma 1, articolo 1 del decreto 20 dicembre 2019 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in G.U. 30 dicembre 2019 n. 304, il valore del multiplo indicato nel presente articolo 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 2000 volte l'annualita' a decorrere dal 1 gennaio 2020.

[Torna al sommario](#)

Articolo 47 - Enfiteusi.

In vigore dal 01/07/1986

1. Per la costituzione di enfiteusi e per la devoluzione o la cessione del diritto dell'enfiteuta, la base imponibile e' costituita dal ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, dal valore del diritto dell'enfiteuta.
2. Per l'affrancazione la base imponibile e' costituita dalla somma dovuta dall'enfiteuta.
3. Il valore del diritto del concedente e' pari alla somma dovuta dall'enfiteuta per l'affrancazione. Il valore del diritto dell'enfiteuta e' pari alla differenza tra il valore della piena proprieta' e la somma dovuta per l'affrancazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 48 - Valore della nuda proprieta' dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione.

In vigore dal 01/07/1986

1. Per il trasferimento della proprieta' gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione la base imponibile e' costituita dalla differenza tra il valore della piena proprieta' e quello dell'usufrutto, uso o abitazione. Il valore dell'usufrutto, dell'uso o dell'abitazione e' determinato a norma dell'art. 46, assumendo come annualita' l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprieta' per il saggio legale di interesse.

[Torna al sommario](#)

Articolo 49 - Crediti.

In vigore dal 01/07/1986

1. Per i crediti la base imponibile e' costituita dal loro importo, senza tener conto degli interessi non ancora maturati. Per i crediti infruttiferi che scadono almeno dopo un anno dalla data dell'atto con il quale sono stati costituiti o ceduti, la base imponibile e' costituita dal loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse.

[Torna al sommario](#)

Articolo 50 - (Atti ed operazioni concernenti societa', enti consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole.)

Nota:

Vedi anche il comma 2 dell'art.10 della legge 488/99

In vigore dal 01/01/2000

Modificato da: Legge del 23/12/1999 n. 488 Articolo 10

1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di societa' o di enti, diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalita' giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile e' costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passivita' e degli oneri accollati alle societa', enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole, nonche' delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato fino a lire 200 milioni e dell'1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 51 - Valore dei beni e dei diritti.

In vigore dal 01/01/1998

Modificato da: Decreto legislativo del 15/12/1997 n. 446 Articolo 57

1. Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto.
2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per quelli che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore il valore venale in comune commercio.
3. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l'ufficio del registro, ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa localita' per gli investimenti immobiliari, nonche' ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni.
4. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore di cui al comma 1 e' controllato dall'ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati nell'art. 7 della parte prima della tariffa e art. 11-bis della tabella, al netto delle passivita' risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del **codice civile**, tranne quelle che l'alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere e quelle relative ai beni di cui al citato art. 7 della parte prima della tariffa e art. 11-bis della tabella. L'ufficio puo' tenere conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e puo' procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 52 - Rettifica del valore degli immobili e delle aziende.

In vigore dal 12/08/2006

Modificato da: Decreto-legge del 04/07/2006 n. 223 Articolo 35

1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, prevede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni.
2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all'articolo 51 in base ai quali e' stato determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, nonche' dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso.
- 2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento

ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.

3. L'avviso e' notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione.

4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, ne' i valori o corrispettivi della nuda proprieta' e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli articoli 47 e 48. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.

5. I moltiplicatori di settantacinque e cento volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto nonche' per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 52 bis - Liquidazione dell'imposta derivante dai contratti di locazione.

In vigore dal 01/01/2005

Modificato da: Legge del 30/12/2004 n. 311 Articolo 1

1. La liquidazione dell'imposta complementare di cui all'articolo 42, comma 1, e' esclusa qualora l'ammontare del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, e successive modificazioni. Restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell'imposta per le annualita' successive alla prima.

[Torna al sommario](#)

Articolo 53 - Atti sprovvisti di indicazioni necessarie.

In vigore dal 01/07/1986

1. Se l'atto non contiene la dichiarazione di valore ne' l'indicazione del corrispettivo, l'ufficio determina la base imponibile, salva l'applicazione dell'art. 52 nelle ipotesi previste nei commi 3 e 4 dell'art. 51.
2. Se l'atto non contiene l'indicazione della sua data, si assume come tale quella in cui e' eseguita la registrazione, salva l'applicazione della sanzione stabilita nell'art. 74.

[Torna al sommario](#)

Articolo 53 bis - Attribuzioni e poteri degli uffici.

In vigore dal 01/01/2018

Modificato da: Legge del 27/12/2017 n. 205 Articolo 1

1. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#) e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonche' delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al [decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 54 - Riscossione dell'imposta in sede di registrazione.

In vigore dal 01/07/1986

1. All'atto della richiesta di registrazione il richiedente deve pagare l'imposta liquidata a norma del comma 1 dell'art. 16, ovvero, se la liquidazione e' differita a norma del comma 2 dello stesso articolo, depositare la somma che l'ufficio ritiene corrispondente all'imposta dovuta. Della somma depositata viene rilasciata ricevuta.
 2. I funzionari indicati alla lettera c) dell'art. 10 sono tenuti al pagamento o al deposito di cui al comma 1 limitatamente ai decreti di trasferimento emanati nei procedimenti esecutivi e agli atti da essi ricevuti.
 3. Per gli altri atti degli organi giurisdizionali il pagamento dell'imposta deve essere effettuato, entro il termine di cui al comma 5, dalle parti in causa o dai soggetti nel cui interesse e' richiesta la registrazione.
 4. In mancanza del pagamento o del deposito l'ufficio procede, a norma dell'art. 15, lettere a) e b), alla registrazione d'ufficio.
 5. Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma dell'art. 15, l'ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria (1) irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare (2).
- (1) A decorrere dal 1 aprile 1998, e' prevista la sanzione pecuniaria ai sensi dell'[art. 26 decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472](#).
- (2) Per la determinazione degli interessi dovuti in relazione alle somme previste dal presente comma vedasi l'[art. 6, comma 2, lettera b\) del decreto 21 maggio 2009](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 55 - Riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione.

In vigore dal 01/04/1998

Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 473 Articolo 1

1. Il pagamento dell'imposta complementare, dovuta in base all'accertamento del valore imponibile o alla presentazione di una delle denunce previste dall'art. 19, deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' avvenuta la notifica della relativa liquidazione (1).
 2. Il pagamento delle imposte suppletive deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' avvenuta la notifica della relativa liquidazione. 3. Il pagamento delle imposte, e delle sanzioni amministrative eseguito successivamente alla registrazione deve risultare da apposita quietanza indicante gli estremi di registrazione dell'atto e le generalita' del soggetto che ha eseguito il pagamento.
 4. Per gli interessi di mora si applicano le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n. 130.
- (1) Per la determinazione degli interessi dovuti in relazione alle somme previste dal presente comma vedasi l' art. 6, comma 2, lettera b) del decreto 21 maggio 2009.

[Torna al sommario](#)

Articolo 56 - Riscossione in pendenza di giudizio, riscossione coattiva e privilegio.

Nota:

Il comma 4, prima parte, ha effetto 1.1.73 (ved. art. 79, comma 5).

In vigore dal 01/04/1998

Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 473 Articolo 1

1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti:
 - a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all'articolo 55, per due terzi dell'imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della commissione tributaria di primo grado e per il resto dopo la decisione della commissione di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme gia' rimosse; la direzione regionale delle entrate, se ricorrono gravi motivi, puo' sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria di primo grado. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della commissione tributaria e' inferiore a quella gia' riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente;
 - b) di imposte suppletive, che sono rimosse per intero dopo la decisione della commissione tributaria centrale o della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.
2. Il pagamento delle imposte, di cui al comma 1, richieste in relazione alle decisioni delle commissioni tributarie, deve essere effettuato, con gli interessi di mora, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione.
3. (abrogato)
4. Per la riscossione coattiva delle imposte, delle sopratasse, delle pene pecuniarie e degli interessi di mora si applicano le disposizioni degli articoli 2, da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il

privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 57 - Soggetti obbligati al pagamento.

In vigore dal 01/01/2011

Modificato da: Legge del 13/12/2010 n. 220 Articolo 1

1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli [articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile](#).

1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attivita' per la conclusione degli affari.

1-ter. L'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria e' solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l'immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione del contratto.

2. La responsabilita' dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive.

3. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta ad un atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa.

4. L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti e' a carico esclusivamente di questa.

5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell'imposta e' esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.

6. Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato piu' parti, contiene piu' disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l'obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle imposte complementari e suppletive e' limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato.

7. Nei contratti in cui e' parte lo Stato, obbligata al pagamento dell'imposta e' unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga all'[art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392](#), sempreche' non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione delle amministrazioni dello Stato.

8. Negli atti di espropriazione per pubblica utilita' o di trasferimento coattivo della proprieta' o di diritti reali di godimento l'imposta e' dovuta solo dall'ente espropriante o dall'acquirente senza diritto di rivalsa, anche in deroga all'[art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392](#); l'imposta non e' dovuta se espropriante o acquirente e' lo Stato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 58 - Surrogazione all'amministrazione.

In vigore dal 01/07/1986

1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), che hanno pagato l'imposta, si surrogano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria e possono, esibendo un certificato dell'ufficio del registro attestante la somma pagata, richiedere al giudice del luogo in cui ha sede il loro ufficio ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione.

2. L'ingiunzione e' provvisoriamente esecutiva a norma dell'art. 642 del codice di procedura civile. Non e' ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore.

[Torna al sommario](#)

Articolo 59 - Registrazione a debito.

In vigore dal 03/12/2016

Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 7 quater

1. Si registrano a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:

- a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non e' ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;
- b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;
- c) gli atti relativi alla procedura fallimentare;
- d) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 60 - Modalita' per la registrazione a debito.

In vigore dal 03/12/2016

Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 7 quater

1. La registrazione a debito si esegue a norma dell'art. 16 a condizione che nel contesto o a margine dell'originale di ciascun atto sia indicato che questo e' compilato o emanato ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello Stato o della persona o dell'ente morale ammesso al gratuito patrocinio, facendosi in quest'ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell'autorita' giudiziaria che lo ha emanato. Per i provvedimenti emessi d'ufficio si deve inoltre fare menzione di questa circostanza e indicare la parte ammessa al gratuito patrocinio.
2. Nelle sentenze e negli altri atti degli organi giurisdizionali di cui alla lettera d) dell'art. 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito. L'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilita' dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo dell'articolo 59, comma 1, lettera d), puo' sospendere la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito.

[Torna al sommario](#)

Articolo 61 - Recupero delle imposte prenotate a debito.

In vigore dal 01/07/2002

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/2002 n. 115 Articolo 299

1. (Comma abrogato)

2. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito, quando non hanno osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.

[Torna al sommario](#)

Articolo 62 - Nullita' dei patti contrari alla legge.

In vigore dal 01/07/1986

1. I patti contrari alle disposizioni del presente testo unico, compresi quelli che pongono l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente, sono nulli anche fra le parti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 63 - Comunicazione di atti e notizie.

In vigore dal 01/07/1986

1. I soggetti di cui all'art. 10 e i dirigenti dei pubblici uffici devono, se richiesti, comunicare agli uffici del registro le notizie occorrenti ai fini dell'applicazione dell'imposta. I pubblici ufficiali, di cui all'art. 10, lettere b) e c), devono inoltre trasmettere agli uffici stessi estratti dai loro registri e copie degli atti da loro conservati.
2. Le copie e gli estratti di cui al comma 1, attestati conformi all'originale, devono essere trasmessi gratuitamente entro otto giorni dalla richiesta e, in caso di urgenza, entro un termine piu' breve.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai testamenti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 64 - Attestazione degli estremi di registrazione degli atti.

In vigore dal 01/07/1986

1. I pubblici ufficiali devono indicare negli atti da loro formati gli estremi della registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso menzionati negli atti stessi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 65 - Divieti relativi agli atti non registrati.

In vigore dal 01/07/1986

1. I pubblici ufficiali non possono menzionare negli atti non soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati, ne' allegare agli stessi, ne' ricevere in deposito, ne' assumere a base dei loro provvedimenti, atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati.
2. Gli impiegati dell'amministrazione statale, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo non possono ricevere in deposito ne' assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati. Il divieto non si applica nei casi di cui alla lettera e) del comma 2 dell'art. 66.
3. Gli impiegati di cui al comma 2 possono ricevere in deposito atti soggetti a registrazione in caso d'uso e assumere gli atti depositati a base dei loro provvedimenti, ma sono tenuti a trasmettere gli atti stessi in originale o in copia autenticata all'ufficio del registro ai fini della registrazione d'ufficio.
4. Gli impiegati delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli impiegati addetti alla tenuta di albi previsti dalle vigenti leggi non possono procedere all'iscrizione di societa' nell'anagrafe delle ditte o negli albi se non venga prodotto l'atto scritto e registrato da cui risulti la costituzione della societa'.
5. Rimane fermo il disposto degli articoli 2669 e 2836 del codice civile per gli atti da trascrivere o iscrivere nei registri immobiliari.
6. I divieti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per gli atti allegati alle citazioni, ai ricorsi e agli scritti defensionali, o comunque prodotti o esibiti davanti a giudici e arbitri, ne' per quelli indicati nei provvedimenti giurisdizionali o nei lodi arbitrali. Quando tuttavia il provvedimento o il lodo arbitrale e' emesso in base a tali atti, questi devono essere inviati in originale o in copia autenticata al competente ufficio del registro, insieme con il provvedimento, a cura del cancelliere o del segretario, e insieme con il lodo a cura del cancelliere della pretura presso la quale e' stato depositato ai fini della dichiarazione di esecutivita'; in questo caso gli atti in base ai quali e' stato emesso il lodo devono essere depositati in cancelleria dalla parte interessata, insieme con questo.
7. Gli atti in base ai quali sono stati emessi provvedimenti giurisdizionali non soggetti a registrazione, di cui alla tabella, devono essere inviati all'ufficio del registro, a cura del cancelliere o del segretario, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione degli stessi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 66 - Divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati.

In vigore dal 01/07/1986

1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando gli estremi della registrazione, compreso l'ammontare dell'imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio; b) agli atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale, salvo il disposto del comma 7 dell'art. 65;

c) alle copie degli atti destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari;

d) alle copie degli atti occorrenti per l'approvazione od omologazione; e) alle copie di atti che il pubblico ufficiale e' tenuto per legge a depositare presso pubblici uffici (1).

3. Nei casi di cui al comma 2 deve essere apposta sull'originale, sulla copia o sull'estratto rilasciati prima della registrazione l'indicazione dell'uso (2).

(1) Con sentenza 10 giugno 2010 n. 198 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio di copia dell'atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della variazione di quest'ultimo.

(2) Con sentenza 6 dicembre 2002 n. 522 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 66, nella parte in cui non prevede che la disposizione del primo comma non si applichi al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata.

[Torna al sommario](#)

Articolo 67 - Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali.

In vigore dal 02/01/1992

Modificato da: Legge del 02/12/1991 n. 399 Articolo 5

1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettera b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso.
2. Gli atti devono essere annotati sul repertorio giorno per giorno, senza spazi in bianco ne' interlinee e per ordine di numero con l'indicazione della data e del luogo dell'atto o dell'autenticazione, delle generalita' e del domicilio o residenza delle parti, della natura e del contenuto dell'atto e del corrispettivo pattuito. A margine dell'annotazione devono essere indicati gli estremi della registrazione.
3. Negli uffici amministrativi, nei quali piu' funzionari sono incaricati della stipulazione degli atti, non si puo' tenere che un solo repertorio, salva espressa autorizzazione della competente intendenza di finanza.
4. I fogli dei repertori di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere numerati e vidimati dal pretore competente per territorio, salvo per i notai quanto disposto dalle leggi ad essi relative.
- 4-bis. Ai fini dell'annotazione di cui ai commi 1 e 2, i cancellieri desumono gli elementi riguardanti il domicilio o la residenza anagrafica delle parti dagli atti del procedimento. Nel caso di elezione di domicilio l'acquisizione degli elementi anzidetti e' effettuata tramite il domiciliatario o gli organi di polizia tributaria.

[Torna al sommario](#)

Articolo 68 - Controllo del repertorio.

In vigore dal 01/07/1986

1. I soggetti di cui all'art. 67 devono, entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare nei giorni indicati dall'ufficio del registro competente per territorio, presentare il repertorio all'ufficio stesso, che ne rilascia ricevuta.
2. L'ufficio del registro, dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonché la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità di cui all'art. 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, appone il proprio visto dopo l'ultima iscrizione indicando la data di presentazione e il numero degli atti iscritti o dichiarando che non ha avuto luogo alcuna iscrizione.
3. L'ufficio non può trattenere il repertorio oltre il terzo giorno non festivo successivo a quello di presentazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 69 - Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 158 Articolo 18

1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200.

[Torna al sommario](#)

Articolo 70 - Tardività del pagamento.

In vigore dal 01/07/1986

Soppresso da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 473 Articolo 1

1. Se l'imposta viene pagata dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione si applica una soprattassa pari al venti per cento dell'imposta stessa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 71 - Insufficiente dichiarazione di valore.

In vigore dal 01/04/1998

Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 473 Articolo 1

1. Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 51, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto

comma dell'articolo 52 la sanzione si applica anche se la differenza non e' superiore al quarto del valore accertato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 72 - Occultazione di corrispettivo.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 158 Articolo 18

1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71.

[Torna al sommario](#)

Articolo 73 - Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio.

In vigore dal 01/04/1998

Modificato da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 473 Articolo 1

1. Per l'omessa presentazione del repertorio ai sensi del primo comma dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dieci milioni.
2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell'articolo 67 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire quattro milioni.
3. Se la presentazione del repertorio avviene con ritardo superiore a sessanta giorni ovvero la sua regolarizzazione non avviene nel termine stabilito dall'amministrazione finanziaria i pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi.
4. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell'ufficio del registro, chiede all'autorita' competente l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal comma 3.

[Torna al sommario](#)

Articolo 74 - Altre infrazioni.

In vigore dal 04/07/2006

Modificato da: Decreto-legge del 04/07/2006 n. 223 Articolo 35

1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all'ispezione le scritture contabili rilevanti per l'applicazione dell'articolo 51, quarto comma, e chi non ottempera alle richieste degli uffici del registro ai sensi dell'articolo 63, e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
- 1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo

53-bis, si applicano le disposizioni di cui al [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 75 - Applicazione e pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse.

In vigore dal 01/07/1986

Soppresso da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 473 Articolo 1

1. L'ufficio del registro procede all'applicazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse previste nel presente testo unico mediante avviso motivato notificato all'autore della violazione. Se e' dovuta anche l'imposta, la sanzione puo' essere applicata in sede di liquidazione dell'imposta o con apposito avviso.
2. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tener conto della gravita' del danno o del pericolo cagionato all'erario e della personalita' dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti.
3. Le pene pecuniarie e le soprattasse devono essere pagate entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso ovvero, se e' stato proposto ricorso, dalla notificazione della decisione o sentenza che definisce il giudizio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 76 - Decadenza dell'azione della finanza.

In vigore dal 02/03/2012

Modificato da: Decreto-legge del 02/03/2012 n. 16 Articolo 8

1. L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'art. 15, lettere c), d) ed e), si e' verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte all'art. 19.

1-bis. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'articolo 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale.

2. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica:

a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;

b) dalla data in cui e' stata presentata la denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta complementare: dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa e' divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all'articolo 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto;

c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta suppletiva.

2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'imposta relativa alle annualita' successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17, nonche' le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.

3. L'avviso di liquidazione dell'imposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nel comma 3 dell'art. 52.

4. La soprattassa e la pena pecuniaria devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per

chiedere l'imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non e' dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' avvenuta la violazione.

5. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto ai sensi dell'art. 6.

[Torna al sommario](#)

Articolo 77 - Decadenza dell'azione del contribuente.

In vigore dal 01/07/1986

1. Il rimborso dell'imposta, della soprattassa, della pena pecuniaria e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione e' stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui e' sorto il diritto alla restituzione.
2. Per i contratti a prezzo indeterminato, se la restituzione dipende dalla misura dell'imponibile il termine decorre dal giorno in cui ne e' stato definitivamente stabilito il minore ammontare. Nei casi di cui alla lettera a) dell'art. 56 il termine decorre dalla data di notificazione della decisione.
3. La domanda di rimborso deve essere presentata all'ufficio che ha eseguito la registrazione, il quale deve rilasciarne ricevuta, ovvero deve essere spedita a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
4. Per gli interessi di mora spettanti al contribuente sulle somme rimborsate si applicano le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n. 130.

[Torna al sommario](#)

Articolo 78 - Prescrizione del diritto all'imposta.

In vigore dal 01/07/1986

Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 79 - Applicazione delle norme modificative, correttive e integrative.

In vigore dal 01/07/1986

1. Le disposizioni del presente testo unico e dei relativi allegati modificative, correttive o integrative di quelle anteriormente in vigore si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico stesso, nonche' alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data. Tuttavia le disposizioni piu' favorevoli ai contribuenti,

compresa quella del comma 4 dell'art. 52, hanno effetto anche per gli atti, scritture e denunce anteriori relativamente ai quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico sia pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione della finanza, fermi restando gli accertamenti di maggior valore già divenuti definitivi, ma al rimborso di imposte già pagate si fa luogo soltanto nei casi in cui alla predetta data sia pendente controversia o sia stata presentata domanda di rimborso. Per l'anno 1986 per gli atti e le scritture relativi ai terreni si tiene conto dei coefficienti stabiliti ai fini delle imposte sul reddito per l'anno 1985.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 52, comma 4, per gli atti e scritture relativi a beni e diritti ivi indicati, presentati per la registrazione anteriormente alla data di pubblicazione del presente testo unico, per i quali alla data stessa non sia stato notificato avviso di accertamento di maggior valore, i contribuenti possono, senza applicazione della pena pecuniaria di cui all'art. 71, adeguare il valore dichiarato a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati con i coefficienti stabiliti per l'anno di registrazione dell'atto relativamente agli atti registrati anteriormente al 1 gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l'anno 1985 relativamente agli atti registrati nel 1986 prima della pubblicazione del presente testo unico. A tal fine deve essere presentata all'ufficio del registro, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente testo unico, dichiarazione integrativa in duplice esemplare conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'ufficio, previo accertamento della conformità dei due esemplari e apposizione del timbro a calendario, ne restituisce uno e provvede a norma dell'art. 55. Per gli stessi atti e scritture i termini per l'accertamento di maggior valore aventi scadenza tra la data di pubblicazione e quella di entrata in vigore del presente testo unico sono prorogati a sei mesi da questa.

3. Per la prima proroga, anche tacita, intervenuta dopo l'entrata in vigore del presente testo unico, dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili registrati a norma dell'art. 16 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, deve essere presentata richiesta di registrazione a norma dell'art. 12 del presente testo unico.

4. L'imposta prevista dall'art. 4, n. 6), della parte prima della tariffa per la conversione di obbligazioni in azioni non è dovuta fino a concorrenza di quella pagata anteriormente all'entrata in vigore del presente testo unico in dipendenza del collocamento delle obbligazioni.

5. La disposizione del comma 4, prima parte, dell'art. 56 ha effetto dal 1 gennaio 1973.

[Torna al sommario](#)

Articolo 80 - Altre disposizioni.

Nota:
Ripristino

In vigore dal 29/11/2006

1. La disposizione del comma 3 dell'art. 21, relativa agli accolti di debiti e oneri, ha effetto dal 1 gennaio 1973 per gli atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati e per le scritture private autenticate o presentate per la registrazione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico, relativamente ai quali alla data stessa sia pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione della finanza o quello dell'azione del contribuente per il rimborso.

2. L'imposta relativa alla riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo oneroso con atti posti in essere quando era in vigore il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, si applica solo se la consolidazione dell'usufrutto si è verificata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. Non si fa luogo a rimborso delle imposte già pagate, salvo i casi in cui alla data del 20 novembre 1985 risultasse presentato il ricorso.

3. Rimangono ferme in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e quella dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1977, n. 914.

[Torna al sommario](#)

Articolo 81 - Entrata in vigore.

In vigore dal 01/07/1986

- Il presente testo unico entra in vigore il 1 luglio 1986.

[Torna al sommario](#)

Allegato -

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse dello 0,05 per cento.

In vigore dal 30/12/2019 con effetto dal 01/01/2020

Modificato da: Decreto del 20/12/2019 Articolo 1

		===== Eta' del beneficiario (anni compiuti)	
Coefficiente		+=====+=====+	da 0 a 20 1900,00
+-----+-----+ da 21 a 30 1800,00 +-----+-----+ da			
31 a 40	1700,00	+-----+-----+ da 41 a 45	1600,00
+-----+-----+ da 46 a 50 1500,00 +-----+-----+ da			
51 a 53	1400,00	+-----+-----+ da 54 a 56	1300,00
+-----+-----+ da 57 a 60 1200,00 +-----+-----+ da			
61 a 63	1100,00	+-----+-----+ da 64 a 66	1000,00
+-----+-----+ da 67 a 69 900,00 +-----+-----+ da			
70 a 72	800,00	+-----+-----+ da 73 a 75	700,00
+-----+-----+ da 76 a 78 600,00 +-----+-----+ da			
79 a 82	500,00	+-----+-----+ da 83 a 86	400,00
+-----+-----+ da 87 a 92 300,00 +-----+-----+ da			
93 a 99	200,00 +-----+-----+		

(1) Prospetto sostituito:

dall'art. 13, comma 2, L. 29 dicembre 1990, n. 408;

dall'art. 3, comma 164, L. 23 dicembre 1996, n. 662;

dall'art. 1, comma 3, D.M. 11 gennaio 1999;

dall'art. 1, comma 3, D.M. 28 dicembre 2000;

dall'art. 1, comma 3, D.M. 24 dicembre 2001;

dall'art. 1, comma 3, Decreto 18 dicembre 2003;

dall'art. 1, comma 3, Decreto 7 gennaio 2008; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 2, comma 1, del predetto Decreto 7 gennaio 2008;

dall'art. 1, comma 3, Decreto 23 dicembre 2009; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 2, comma 1, del predetto Decreto 23 dicembre 2009;

dall'art. 1, comma 3, Decreto 23 dicembre 2010; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 2, comma 1 del predetto Decreto 23 dicembre 2010;

dall'art. 1, comma 3, Decreto 22 dicembre 2011; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 2, comma 1, del predetto Decreto 22 dicembre 2011;

dall'art. 1, comma 3, Decreto 23 dicembre 2013; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 2, comma 1, del predetto Decreto 23 dicembre 2013;

dall'art. 1, comma 3, Decreto 22 dicembre 2014; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 2, comma 1, del predetto Decreto 22 dicembre 2014;

dall'art. 1, comma 3, Decreto 21 dicembre 2015; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 2, comma 1, del predetto Decreto 21 dicembre 2015;

dall'art. 1, comma 3, Decreto 23 dicembre 2016; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 2, comma 1, del medesimo Decreto 23 dicembre 2016.

dall'art. 1, comma 3, Decreto 20 dicembre 2017; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 2, comma 1, del medesimo Decreto 20 dicembre 2017.

Ai sensi del comma 3, articolo 1 del Decreto 19 dicembre 2018 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato in G.U. 28/12/2018 n. 300, il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata allo 0,8 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.

Ai sensi del comma 3, articolo 1 del Decreto 20 dicembre 2019 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato in G.U. 30/12/2019 n. 304, il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata allo 0,05 per cento.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 1 - Atti per i quali non vi e' obbligo di chiedere la registrazione. Atti legislativi e di enti pubblici.

In vigore dal 01/07/1986

1. Atti del potere legislativo, atti relativi a referendum, atti posti in essere dalla amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 2 - Atti per i quali non vi e' obbligo di chiedere la registrazione. Atti giudiziari.

In vigore dal 01/07/1986

1. Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa, dell'autorità giudiziaria in sede civile e penale, della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali amministrativi regionali, delle Commissioni tributarie e degli organi di giurisdizione speciale e dei relativi procedimenti, atti del contenzioso in materia elettorale e dei procedimenti disciplinari; procure alle liti.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 3 - Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione. Atti producibili in procedimenti non contenziosi.

In vigore dal 01/07/1986

1. Atti di qualsiasi natura formati per essere prodotti:

- a) in procedimenti amministrativi, non giurisdizionali, iniziati d'ufficio od a richiesta di parte per ottenere provvedimenti di interesse pubblico.
- b) ad enti di assistenza, beneficenza e previdenza, relativi a persone non assoggettate alle imposte sul reddito.

Nota:

Ai fini della lettera b) all'atto deve essere allegato il certificato del competente ufficio delle imposte attestante che il richiedente non è assoggettato a tributo.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 4 - Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione. Atti di ultima volontà.

In vigore dal 01/07/1986

1. Atti di ultima volontà

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 5 - Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione. Atti in materia impositiva.

In vigore dal 01/07/1986

1. Atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze, e gli atti relativi alla concessione o all'appalto per la loro riscossione; garanzie richieste da leggi, anche regionali e provinciali, e atti relativi alla loro cancellazione, comprese le quietanze da cui risulti l'estinzione del debito; atti e documenti formati in relazione al servizio militare obbligatorio o a quello civile sostitutivo.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 6 - Atti per i quali non vi e' obbligo di chiedere la registrazione. Formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati.

In vigore dal 01/07/1986

1. Atti per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 7 - Atti per i quali non vi e' obbligo di chiedere la registrazione. Materia assicurativa e finanziaria.

In vigore dal 01/07/1986

1. Contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia soggetti all'imposta di cui alla **legge 29 ottobre 1961, n. 1216**, nonche' ricevute parziali di pagamento, quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate e ogni altro atto inerente all'acquisizione, gestione ed esecuzione dei predetti contratti posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con agenti, intermediari ed altri collaboratori, anche autonomi, e con gli assicurati; atti relativi alla istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati, alla sottoscrizione e al rimborso delle quote, anche in sede di liquidazione, e all'emissione ed estinzione dei relativi certificati, compresi le quote ed i certificati di analoghi fondi esteri autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 8 - Atti per i quali non vi e' l'obbligo di chiedere la registrazione. Azioni, obbligazioni e titoli vari.

In vigore dal 31/12/2007

Modificato da: Decreto-legge del 31/12/2007 n. 248 Articolo 37

1. Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda.
2. Per le sentenze, gli atti pubblici e le scritture private relative alla negoziazione dei titoli indicati nel comma 1 si applicano rispettivamente gli articoli 8 e 11 della parte prima e l'art. 2 della parte seconda della tariffa.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 9 - Atti per i quali non vi e' l'obbligo di chiedere la registrazione. Atti societari.

In vigore dal 31/12/2007

Modificato da: Decreto-legge del 31/12/2007 n. 248 Articolo 37

1. Atti propri delle società ed enti di cui all'articolo 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione nonché quelli che comportano variazione del capitale sociale delle società cooperative e loro consorzi e delle società di mutuo soccorso.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 10 - Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione. Atti giudiziari.

In vigore dal 01/07/1986

1. Sentenze, decreti ingiuntivi ed altri atti dei conciliatori; atti, documenti e provvedimenti previsti dalla legge 11 agosto 1973, n. 533; atti, documenti e provvedimenti di cui all'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392; contratti di lavoro subordinato, collettivi e individuali; contratti di mezzadria, di colonia e di soccida; convenzioni per pascolo e per alimenti di animali.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 11 - Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione.

In vigore dal 01/07/1986

1. Cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari e circolari, loro accettazione, girate, avalli, quietanze ed altre dichiarazioni cambiarie fatte sui medesimi; atti di protesto cambiario, da chiunque redatti, e conti di ritorno.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 11 bis - Atti di natura traslativa o dichiarativa

In vigore dal 01/01/1998

Modificato da: Decreto legislativo del 15/12/1997 n. 446 Articolo 57

1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 11 ter - Verbali di gara o d'incontro - dichiarazioni di nomina

Nota:

Vedi anche nota all'art. 11-quater della presente legge.

In vigore dal 18/05/1999

Modificato da: Legge del 13/05/1999 n. 133 Articolo 19

1. Verbali di gara o d'incanto, dichiarazioni di nomina di cui all'articolo 583 del codice di procedura civile e relativi depositi, redatti o ricevuti dai notai delegati.

[Torna al sommario](#)

Tabella Articolo 11 quater - Movimenti o partiti politici. (N.D.R.: Il presente articolo, aggiunto come 11-ter dall'art. 5, L. 3 giugno 1999, n. 157, e' da ritenersi 11-quater in quanto l'art. 11-ter era stato gia' aggiunto dall'art. 19, L. 13 maggio 1999, n. 133).

In vigore dal 05/06/1999

Modificato da: Legge del 03/06/1999 n. 157 Articolo 5

1. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Parte 1 Articolo 1 - Atti soggetti a registrazione in termine fisso.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1

1.

Atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilita' e i trasferimenti coattivi: 9%

Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis): 2%

Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 15 per cento

Se il trasferimento e' effettuato nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario, e ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies): 1,5 per cento

Note:

I) (nota abrogata);

II) (nota abrogata);

II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione

relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.

2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.

4. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

4-bis. L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4.

II-ter) (nota abrogata)

II-quater) (nota abrogata)

II-quinquies) (nota abrogata)

II-sexies) Nell'applicazione della nota II-bis) ai trasferimenti effettuati nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, si considera, in luogo dell'acquirente, l'utilizzatore e, in luogo dell'atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria.

[Torna al sommario](#)

REDAZIONALE: "Vedi anche il [comma 2 dell'art. 10 della legge 488/99](#)")

Nota:

Vedi sentenza Corte Costituzionale 10 maggio 1999, n. 154. Vedi sentenza Corte Costituzionale 10 maggio 1999, n. 154.

In vigore dal 12/09/2013

Modificato da: Decreto-legge del 12/09/2013 n. 104 Articolo 26

1. Atti di cui al comma 1 dell'art. 1 relativi a beni diversi da quelli indicati nello stesso articolo e nel successivo art. 7 3% Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali, o consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi, ovvero a favore di comunita' montane euro 168,00(1)
2. Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell'art. 1 e nel successivo articolo 7 euro 168,00 (1)

(1) Importo elevato da 168,00 euro a 200,00 come da [art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013](#) con vigenza dal 12/09/2013 e con effetti dal 01/01/2014.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Parte 1 Articolo 2 bis - Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte.

In vigore dal 03/10/2006 al 29/11/2006

Modificato da: Decreto-legge del 03/10/2006 n. 262 Articolo 6

1. Dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte.
Se hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari:
devoluti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini
in linea retta, nonche' di affini in linea collaterale fino
al terzo grado, con esclusione del coniuge e dei parenti in
linea retta: 2 per cento;
devoluti a favore di altri soggetti: 4 per cento.
Se hanno per oggetto aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli
o quote sociali:
devoluti a favore del coniuge e di parenti in linea retta sul
valore complessivo dei beni dichiarati eccedente 100.000 euro,
tenuto conto del valore di donazioni o di altri atti a titolo
gratuito di cui all'[articolo 13, comma 2-bis, della legge 18
ottobre 2001, n. 383](#): 4 per cento;
devoluti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini
in linea retta nonche' di affini in linea collaterale fino al
terzo grado: 6 per cento;
devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Parte 1 Articolo 3 - Atti soggetti a registrazione a termine fisso. Atti di natura dichiarativa.

In vigore dal 01/07/1986

1. Atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi

natura, salvo il successivo art. 7 1%

[Torna al sommario](#)

Tariffa Parte 1 Articolo 4 -

Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti societari

In vigore dal 12/09/2013

Modificato da: Decreto-legge del 12/09/2013 n. 104 Articolo 26

1. Atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi delle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole:

a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio

1) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su beni immobili, salvo il successivo n. 2) le stesse aliquote di cui all'art. 1

2) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonché su aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreché i fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche 4%

3) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa euro 168,00 (1)

4) con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su unità da diporto le stesse imposte di cui al successivo art. 7

5) con conferimento di denaro, di beni mobili, esclusi quelli di cui all'articolo 11-bis della tabella, e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti euro 168,00 (1)

6) mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con sopraprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria euro 168,00(1)

b) fusione tra società, scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatto da una società ad altra società esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società euro 168,00 (1)

c) altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe euro 168,00 (1)

d) assegnazione ai soci, associati o partecipanti:

1) se soggette all'imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro euro 168,00 (1)

2) in ogni altro caso le stesse aliquote di cui alla lettera a)

e) regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l'esercizio dell'impresa euro 168,00 (1)

f) operazioni di società ed enti esteri di cui all'art. 4 del Testo unico euro 168,00 (1)

g) atti propri dei gruppi europei di interesse economico euro 168,00 (1)

Note:

I) La proprietà ed i diritti reali su immobili o unità da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.

II) L'imposta di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione è registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'articolo 22 del testo unico.

III) Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'articolo 9 della tabella.

IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di euro 168,00 (1) se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea.

V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste.

(1) Importo elevato da 168,00 euro a 200,00 come da [art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013](#) con vigenza dal 12/09/2013 e con effetti dal 01/01/2014.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Parte 1 Articolo 5 - Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Locazione e concessione di diritti reali.

(N.D.R.: Ai sensi dell'[art.1, comma 346, legge 30 dicembre 2004, n.311](#), i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.)

In vigore dal 12/09/2013

Modificato da: Decreto-legge del 12/09/2013 n. 104 Articolo 26

1. Locazioni e affitti di beni immobili:

a) quando hanno per oggetto fondi rustici 0,50% a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'[articolo 10, primo comma, numero 8\), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#):..... 1 per cento

b) in ogni altro caso 2%

2. Concessioni su beni demaniali, cessioni e surrogazioni relative 2%

3. Concessioni di diritti d'acqua a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative 0,50%

4. Contratti di comodato di beni immobili euro 168,00 (1)

NOTE:

I) Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti è assoggettata all'imposta nella misura fissa di euro 67,00. II) In ogni caso l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non può essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00. II-bis) Per i contratti di affitto di fondi rustici di cui all'articolo 17, comma 3-bis, l'aliquota si applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti. In ogni caso l'ammontare dell'imposta dovuta per la denuncia non può essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00.

(1) Importo elevato da 168,00 euro a 200,00 come da [art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013](#) con vigenza dal 12/09/2013 e con effetti dal 01/01/2014.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Parte 1 Articolo 6 - Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti di cessione di crediti.

In vigore dal 01/07/1986

1. Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata; garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge 0,50%

Nota:

Le garanzie personali prestate in solido da più soggetti danno luogo all'applicazione di una sola imposta, salva l'applicazione dell'imposta fissa per quelle non contestuali.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Parte 1 Articolo 7 - Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti di natura traslativa di diritti su veicoli.

In vigore dal 31/01/2005

Modificato da: Legge del 30/12/2004 n. 311 Allegato 2

1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto:
- a) (soppresso)
 - b) (soppresso)
 - c) (soppresso)
 - d) (soppresso)
 - e) (soppresso)
 - f) unita' da diporto:
 - 1) natanti:
 - a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto euro 71,00
 - b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto euro 142,00
 - 2) imbarcazioni:
 - a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto euro 404,00
 - b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto euro 607,00
 - c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto ... euro 809,00
 - d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto euro 1.011,00
 - 3) navi euro 5.055,00

[Torna al sommario](#)

Tariffa Parte 1 Articolo 8 - Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti giudiziari. NdR: Con sentenza n. 202 dell'11 giugno 2003 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, lett b), della Tariffa parte prima, nella parte in cui non esenta dall'imposta ivi prevista i provvedimenti emessi in applicazione dell'[art. 148 del Cod.Civ.](#) nell'ambito dei rapporti tra genitori e figli. Il disposto della lettera f) del comma 1 non risulta più applicabile in seguito alla Corte cost. 10 maggio 1999, n.154. Vedasi la cir. 16 marzo 2000 n. 49/E.

Nota:

Vedi sentenza Corte Costituzionale 10 maggio 1999, n. 154. Vedi sentenza Corte Costituzionale 10 maggio 1999, n. 154.

In vigore dal 12/09/2013

Modificato da: Decreto-legge del 12/09/2013 n. 104 Articolo 26

1. Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:

a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unita' da diporto ovvero su altri beni e diritti..... le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti

b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura..... 3%

c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale 1%

d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale euro 168,00 (1)

e) che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto euro 168,00 (1)

f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni euro 168,00 (1)

g) di omologazione euro 168,00 (1)

1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento

Note:

I) I decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ai sensi dell'art. 644 del codice di procedura civile sono soggetti all'imposta in misura fissa. II) Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1 -bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico. II-bis) I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggette all'imposta secondo le disposizioni dell'art. 1 della tariffa.

(1) Importo elevato da 168,00 euro a 200,00 come da [art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013](#) con vigenza dal 12/09/2013 e con effetti dal 01/01/2014.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Parte 1 Articolo 8 bis -

Art. 8-bis.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1

1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'[articolo 10, primo comma, numero 8-ter\), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#): 4 per cento.

1-bis. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies) dell'articolo 1, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'[articolo 10, primo comma, numero 8-bis\), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#): 1,5 per cento.

1-ter. Atti, diversi da quelli di cui al comma 1-bis, relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'[articolo 10, primo comma, numero 8-bis\), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#): 9 per cento.

NOTE

I) Per le cessioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto

[Torna al sommario](#)

Tariffa Parte 1 Articolo 9 - Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti aventi ad oggetto prestazioni patrimoniali.

In vigore dal 01/07/1986

1. Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale 3%

[Torna al sommario](#)

Tariffa Parte 1 Articolo 10 - Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Contratti preliminari

In vigore dal 12/09/2013

Modificato da: Decreto-legge del 12/09/2013 n. 104 Articolo 26

1. Contratti preliminari di ogni specie euro 168,00 (1)

Nota: Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica il precedente art. 6; se prevede il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 40 del testo unico si applica il precedente art. 9. In entrambi i casi l'imposta pagata e' imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.

(1) Importo elevato da 168,00 euro a 200,00 come da [art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013](#) con vigenza dal 12/09/2013 e con effetti dal 01/01/2014.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Parte 1 Articolo 11 - Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti pubblici e scritture private.

In vigore dal 12/09/2013

Modificato da: Decreto-legge del 12/09/2013 n. 104 Articolo 26

1. Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui all'art. 6 della parte seconda, non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in societa' o enti di cui al precedente art. 4 o di titoli di cui all'art. 8 della tabella o aventi per oggetto gli atti previsti nella stessa tabella, esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11, 11-bis e 11-ter; atti di ogni specie per i quali e' prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa euro 168,00 (1)

(1) Importo elevato da 168,00 euro a 200,00 come da [art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013](#) con vigenza dal 12/09/2013 e con effetti dal 01/01/2014.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Parte 1 Articolo 11 bis - Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le ONLUS

In vigore dal 12/09/2013

Modificato da: Decreto-legge del 12/09/2013 n. 104 Articolo 26

1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: euro 168,00.(1)

(1) Importo elevato da 168,00 euro a 200,00 come da [art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013](#) con vigenza dal 12/09/2013 e con effetti dal 01/01/2014.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Parte 1 Articolo 11 ter - Istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private.

In vigore dal 12/09/2013

Modificato da: Decreto-legge del 12/09/2013 n. 104 Articolo 26

1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private..... euro 168,00(1)

(1) Importo elevato da 168,00 euro a 200,00 come da [art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013](#) con vigenza dal 12/09/2013 e con effetti dal 01/01/2014.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Parte 2 Articolo 1 - Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Atti formati mediante corrispondenza e soggetti ad IVA.

In vigore dal 12/09/2013

Modificato da: Decreto-legge del 12/09/2013 n. 104 Articolo 26

1. Atti indicati:

a) negli articoli 2, comma 1, 3, 6, 9 e 10 della parte prima formati mediante corrispondenza, ad eccezione di quelli per i quali dal [codice civile](#) e' richiesta a pena di nullita' la forma scritta e di quelli aventi per oggetto cessioni di aziende o costituzioni di diritti di godimento reali o personali sulle stesse .. le stesse imposte previste per i corrispondenti atti nella parte prima

b) nell'art. 5, comma 2, del testo unico quando riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto euro 168,00 (1)

NOTA: I contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al consumo, ivi compresi quelli di locazione finanziaria immobiliare, per i quali il [titolo VI, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), prescrive a pena di nullita' la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in caso d'uso.

(1) Importo elevato da 168,00 euro a 200,00 come da [art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013](#) con vigenza dal 12/09/2013 e con effetti dal 01/01/2014.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Parte 2 Articolo 2 - Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Scritture private non autenticate e lodi arbitrali.

In vigore dal 12/09/2013

Modificato da: Decreto-legge del 12/09/2013 n. 104 Articolo 26

1. Scritture private non autenticate ad eccezione dei contratti di cui all'articolo 5 della tariffa, parte I quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a euro 168,00(1) o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella euro 168,00 (1)

2. Lodi arbitrali non dichiarati esecutivi le stesse imposte previste nell'art. 8 della parte prima

(1) Importo elevato da 168,00 euro a 200,00 come da [art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013](#) con vigenza dal 12/09/2013 e con effetti dal 01/01/2014.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Parte 2 Articolo 2 bis - Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Locazioni o affitti di immobili.

In vigore dal 01/01/1998

Modificato da: Legge del 27/12/1997 n. 449 Articolo 21

Locazioni ed affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Parte 2 Articolo 3 - Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Scritture ad oggetto comodato.

In vigore dal 12/09/2013

Modificato da: Decreto-legge del 12/09/2013 n. 104 Articolo 26

1. Scritture private non autenticate aventi per oggetto comodato di beni mobili euro 168,00(1)

(1) Importo elevato da 168,00 euro a 200,00 come da [art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013](#) con vigenza dal 12/09/2013 e con effetti dal 01/01/2014.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Parte 2 Articolo 4 - Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Conti e rendiconti in genere.

In vigore dal 12/09/2013

Modificato da: Decreto-legge del 12/09/2013 n. 104 Articolo 26

1. Scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; conti e rendiconti di ogni genere, scritti, disegni, modelli, fotografie e simili euro 168,00 (1)

(1) Importo elevato da 168,00 euro a 200,00 come da [art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013](#) con vigenza dal 12/09/2013 e con effetti dal 01/01/2014.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Parte 2 Articolo 5 - Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Quietanze.

In vigore dal 01/07/1986

1. Quietanze rilasciate mediante scritture private non autenticate 0.50%

[Torna al sommario](#)

Tariffa Parte 2 Articolo 6 - Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Procure e simili

In vigore dal 12/09/2013

Modificato da: Decreto-legge del 12/09/2013 n. 104 Articolo 26

1. Procure, deleghe e simili rilasciate per il compimento di un solo atto e per l'intervento in assemblea euro 168,00(1)

(1) Importo elevato da 168,00 euro a 200,00 come da [art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013](#) con vigenza dal 12/09/2013 e con effetti dal 01/01/2014.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Parte 2 Articolo 7 - Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Espropriazioni

In vigore dal 12/09/2013

Modificato da: Decreto-legge del 12/09/2013 n. 104 Articolo 26

1. Atti riguardanti l'espropriazione per pubblica utilita' diversi da quelli indicati nell'art. 1 della parte prima euro 168,00(1)

(1) Importo elevato da 168,00 euro a 200,00 come da [art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013](#) con vigenza dal 12/09/2013 e con effetti dal 01/01/2014.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Parte 2 Articolo 8 - Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Mandati ed ordini di pagamento.

In vigore dal 12/09/2013

Modificato da: Decreto-legge del 12/09/2013 n. 104 Articolo 26

1. Mandati e ordini di pagamento sulle casse di pubbliche amministrazioni, girate e quietanze apposte sui medesimi euro 168,00(1)

(1) Importo elevato da 168,00 euro a 200,00 come da [art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013](#) con vigenza dal 12/09/2013 e con effetti dal 01/01/2014.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Parte 2 Articolo 9 - Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Libretti di conto corrente e di risparmio.

In vigore dal 12/09/2013

Modificato da: Decreto-legge del 12/09/2013 n. 104 Articolo 26

1. Libretti di conto corrente e di risparmio e relative lettere di addebitamento e accredito euro 168,00(1)

(1) Importo elevato da 168,00 euro a 200,00 come da [art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013](#) con vigenza dal 12/09/2013 e con effetti dal 01/01/2014.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Parte 2 Articolo 10 - Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Contratti di lavoro

In vigore dal 12/09/2013

Modificato da: Decreto-legge del 12/09/2013 n. 104 Articolo 26

1. Contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo, compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed i contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto euro 168,00(1)

(1) Importo elevato da 168,00 euro a 200,00 come da [art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013](#) con vigenza dal 12/09/2013 e con effetti dal 01/01/2014.

[Torna al sommario](#)

Tariffa Parte 2 Articolo 11 - Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Atti formati all'estero.

In vigore dal 12/09/2013

Modificato da: Decreto-legge del 12/09/2013 n. 104 Articolo 26

1. Atti formati all'estero diversi da quelli indicati alla lettera d) dell'art. 2 del testo unico:
 - a) che se formati nello Stato sarebbero soggetti all'imposta fissa ai sensi dell'art. 40 del testo unico euro 168,00(1)

b) in ogni altro caso le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti formati nello Stato

(1) Importo elevato da 168,00 euro a 200,00 come da art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013 con vigenza dal 12/09/2013 e con effetti dal 01/01/2014.

[Torna al sommario](#)